

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali -
Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già liquidate -
Ricalcolo - Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970,
come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del
2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011 - Applicabilità -
Decorrenza del termine - Dalla data di entrata in vigore della novella
- Fondamento.

La decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970,
come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del
2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica anche
alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio
2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento
in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine
di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche
alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine
viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11909 del 06/05/2021
(Rv. 661254 - 01)